

OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Ottobre 2026

Ottobre 2026

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario dello scorso mese.

Compenso dell'amministratore: quando si intende rinunciato



Con la sentenza n. 520 del 2025, il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ha affermato che, se lo statuto di una società non prevede la gratuità della carica assunta dall'amministratore, l'incarico gestorio è assunto a titolo oneroso; la rinuncia al relativo compenso, pertanto, deve risultare da una manifestazione di volontà consapevole e inequivoca da parte dell'amministratore e non può essere desunta dalla sola mancata adozione della deliberazione che lo quantifica, né dall'inerzia dell'amministratore in merito.

L'accoglimento parziale del Tribunale di Torino

La controversia trae origine dall'azione promossa contro una società agricola cooperativa da un ex amministratore della stessa, il quale chiedeva la condanna della società al pagamento del compenso maturato quale Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre al corrispettivo per ulteriori prestazioni professionali svolte a fronte del conferimento di "particolari cariche" e al risarcimento del danno subito a fronte della revoca dalla carica senza giusta causa.

La società si opponeva alla pretesa attorea sostenendo che l'organo competente non avesse mai deliberato alcun compenso e che il protratto silenzio dell'amministratore in merito integrasse una rinuncia tacita; deduceva, inoltre, il concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere questi sollecitato l'adozione della delibera di determinazione del compenso.

Il Tribunale ha ritenuto infondate le argomentazioni della difesa attorea e ha riconosciuto il diritto al compenso all'amministratore.

La distinzione tra inerzia e fatti concludenti univoci per la rinuncia tacita al compenso

Nel ricostruire i presupposti del diritto al compenso, il Tribunale muove dalla natura onerosa dell'incarico di amministratore. In questo quadro, la deliberazione dell'organo sociale attiene alla determinazione del *quantum*, mentre la sua mancata adozione non vale, di per sé, a escludere l'*an* del diritto.

Il punto qualificante della pronuncia risiede proprio nell'impossibilità di attribuire all'inerzia deliberativa un significato abdicativo. L'assenza, anche protratta nel tempo, di una deliberazione sul compenso non dimostra che l'amministratore abbia inteso svolgere gratuitamente l'incarico e non costituisce un elemento sufficiente per ravvisare una rinuncia tacita.

Quest'ultima, incidendo su un diritto derivante dalla natura onerosa del rapporto, deve risultare da una scelta consapevole e manifestata in modo inequivocabile.

Accertata l'esistenza del diritto, il Tribunale ha quindi proceduto alla sua quantificazione assumendo come parametro l'importo che era stato deliberato dall'assemblea dei soci in precedenza.

La pronuncia valorizza, dunque, la distinzione tra esistenza del diritto al compenso e determinazione della sua misura. Se la gratuità della carica non è prevista dallo statuto o da un atto inequivoco, la mancata deliberazione sul *quantum* lascia impregiudicato il diritto dell'amministratore.

L'inerzia del titolare del diritto al compenso non può essere interpretata quale rinuncia tacita: per escludere che il compenso sia liquidato occorre una volontà abdicativa consapevole e inequivoca, che può essere anche tacita ma deve risultare da fatti concludenti univoci del titolare del diritto.

* * *

La responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti rimasti in capo alla società scissa



Con l'ordinanza n. 32551 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c., le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente per i debiti insoluti assegnati o rimasti in capo alla società scissa, ciò in via sussidiaria rispetto alla società cui fanno carico.

La scissione parziale a favore di due società beneficiarie neocostituite

La controversia trae origine dalla stipula, nel 2011, di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile, tra una persona fisica e una società a responsabilità limitata. A seguito della risoluzione del contratto, la società era stata condannata dal giudice di primo grado a corrispondere alla controparte il doppio della caparra ricevuta.

Durante il giudizio di secondo grado instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la società debitrice aveva effettuato una scissione parziale a favore di due società a responsabilità limitata di nuova costituzione, beneficiarie, nei cui confronti controparte aveva esteso la domanda. La Corte d'Appello aveva, tuttavia, dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti delle società beneficiarie, avendo ritenuto che del debito rispondesse soltanto la società scissa cui era rimasto. Il creditore aveva quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice.

La natura sussidiaria della responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti non soddisfatti della società a cui fanno carico

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del creditore, soffermandosi sull'interpretazione dell'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. La Corte muove dal principio secondo cui, una volta eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle imprese, le obbligazioni relative alle poste patrimoniali indicate nel progetto di scissione fanno capo alla società cui tali poste sono state assegnate ovvero, nel caso di mancata assegnazione, alla società scissa.

Il comma 3 dell'art. 2506-*quater* c.c. prevede, tuttavia, un meccanismo di responsabilità solidale a tutela dei creditori, destinato a operare qualora

l'obbligazione non venga soddisfatta dalla società cui essa fa carico.

Secondo la Corte, tale principio trova applicazione sia con riferimento ai debiti trasferiti a una società beneficiaria, sia con riferimento ai debiti che, per effetto della scissione, siano rimasti in capo alla società scissa.

Ne consegue che, in caso di mancato soddisfacimento dell'obbligazione da parte della società cui il debito fa carico, le altre società partecipanti alla scissione sono chiamate a risponderne in solido e in via sussidiaria, nei limiti del patrimonio netto a esse rispettivamente assegnato o rimasto.

La pronuncia, pertanto, attribuisce all'art. 2506-*quater*, comma 3, c.c. una funzione di garanzia volta a preservare la posizione del creditore rispetto agli effetti della scissione: la ripartizione delle poste patrimoniali operata nell'ambito della riorganizzazione societaria individua il soggetto cui il debito fa carico in via principale, ma non esclude la responsabilità solidale e sussidiaria delle altre società partecipanti, che può essere fatta valere qualora il credito rimanga insoddisfatto.

* * *

La locazione come finanziamento del socio: la postergazione ex art. 2467 c.c. dei canoni sistematicamente non riscossi



Con l'ordinanza n. 13672 dell'11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale rientra nell'ambito del finanziamento soci di cui all'art. 2467 c.c. anche la concessione in locazione di un immobile alla società da parte di un socio, laddove la sistematica mancata riscossione dei relativi canoni si risolva in un volontario e utile apporto economico di quest'ultimo, idoneo a consentire alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo.

La qualificazione dei canoni non riscossi come finanziamento indiretto

La controversia trae origine dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento di una società in accomandita semplice, presentata dalla società locatrice del capannone industriale condotto in locazione dalla fallita, la quale, in qualità di socia accomandante, chiedeva, *inter alia*, l'ammissione in via privilegiata del credito per canoni di locazione maturati e non corrisposti dalla conduttrice per circa otto anni.

La locatrice annoverava la natura privilegiata del credito ai sensi degli artt. 2764 c.c. e 2784 c.c., in quest'ultimo caso in quanto si era fatta rilasciare dalla società poi fallita un pegno su tutti i beni mobili a garanzia del pagamento dei canoni.

Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 27 marzo 2025, aveva ammesso il credito in via chirografaria e postergata *ex* art. 2467 c.c., qualificando la mancata richiesta di pagamento dei canoni per otto anni – in presenza di una società socia che continuava a utilizzare l'immobile aumentando progressivamente la propria esposizione debitoria – quale forma di finanziamento soci, e dichiarando altresì nullo *ex* art. 1344 c.c. l'atto costitutivo di pegno, ritenuto elusivo della natura inderogabile dell'art. 2467 c.c.. Avverso tale decreto, la locatrice proponeva ricorso per Cassazione.

La nozione estensiva di finanziamento soci e il rapporto con la garanzia pignoratizia

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, ha ribadito come l'art. 2467 c.c. articoli la fattispecie dei finanziamenti soci "*nella forma più estesa possibile*", così da includere qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato.

Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 3017/2019 e Cass. n. 30054/2023), la Suprema Corte ha precisato che nell'inciso "*in qualsiasi forma effettuati*" rientrano tutti i comportamenti concludenti del socio che comportino un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, inclusi il rilascio di garanzie e le forniture senza corrispettivo che si traducano in un volontario apporto economico utile, idoneo a consentire alla società di non sostenere immediatamente un costo.

In tale perimetro rientra, dunque, anche la condotta omissiva del socio-locatore che, consapevole dello stato di eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società conduttrice, ometta sistematicamente di esigere i canoni dovuti.

Quanto alla garanzia pignoratizia, la Corte ha ribadito che la degradazione del credito a postergato è compatibile con la prelazione ipotecaria o pignoratizia, ma soltanto in presenza di una pluralità di creditori egualmente postergati, nell'ambito dei quali la garanzia opera per determinarne l'ordine di soddisfacimento.

In difetto di tale pluralità – non emersa nel caso di specie dagli accertamenti di merito – la questione della declamata nullità dell'atto costitutivo di pegno resta assorbita, poiché la garanzia non potrebbe comunque alterare l'inesigibilità del credito postergato rispetto agli altri creditori sociali.

La pronuncia si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 2467 c.c., estendendone la portata applicativa oggettiva sino a ricomprendervi la condotta omissiva del socio-locatore che, consapevole dello stato di eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società conduttrice, ometta sistematicamente di esigere il pagamento dei canoni dovuti. In tale prospettiva, la postergazione opera quale strumento di tutela della *par condicio creditorum*.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi **Osservatorio M&A**

OSSERVATORIO
CORPORATE M&A
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it